UFF. COMM. POL.

Città di Chioggia
città d'arte

SETTORE SICUREZZA E SVILUPPO ECONOMICO
Servizio Commercio

Rione Duomo (Calle S. Cristoforo) n.264 Palazzo Morari
Tel. 041 5534968 Fax 041 5534962

Il Dirigente: Dott. Michele Tiozzo
Resp. Procedimento e Istruttoria: D.ssa Sara Monaro

Prot. 17948 Chioggia, 24 LUG. 2014

AUTORIZZAZIONE N. 4326

OGGETTO: Autorizzazione amministrativa per spettacoli viaggianti. *Ditta*: Vanzo Lino, nato a Polesella (RO) il 14/04/1936 e residente in Polesella (RO) Via G. Pulido n. 48/A.

IL DIRIGENTE

vista la domanda presentata in data 16.04.2014 prot. n.17948, dal Sig. Vanzo Lino con sede in Polesella (RO) Via G. Pulido n. 48/A, con la quale ha chiesto di partecipare alla Sagra di Sant'Anna 2014;

dato atto che si provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune nella sezione Amministrazione-Provvedimenti/Autorizzazioni e Concessioni del presente provvedimento in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012;

visti gli articoli 68 e 71 del R.D. 18/06/31 n.773;
visti gli articoli 116, 124 e 125 del R.D. 06/05/40 n.635;
visto il D.P.R. 28/05/01 n.311;
visto il decreto legislativo 18/08/00 n.267;
vista la relativa documentazione agli atti;
visto il decreto del sindaco n. 8/2013 con il quale è stata attribuita al Dott. Michele Tiozzo la responsabilità del Settore Sicurezza e Sviluppo Economico;

A U T O R I Z Z A

Il Sig. VANZO LINO nato a Polesella (RO) il 14.04.1936, residente in Polesella (RO) Via G. Pulido n. 48/A, (C.F.: VNZLNI36D14G782V), a gestire attività di Spettacolo Viaggiante in Chioggia Località S. Anna, **dal 24 al 28 luglio 2014 (e il 29 luglio 2014 per recupero in caso di maltempo), in occasione della Sagra di S. Anna,** con la seguente attrazione:

ROTONDA PESCA CIGNI (diametro mt. 6)

E' fatto obbligo a tutti gli attrazionisti di osservare tutte le norme di legge in materia di pubblica sicurezza e di prevenzione atte a garantire l'incolumità del pubblico ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 46 del 05.03.1990 e dal D.P.R. 447 del 06.12.1991; ed altresì le seguenti prescrizioni:

1. tenere costantemente sgomberi da veicoli, materiali e attrezzature il percorso di accesso al parco e i percorsi interni per l'ingresso dei mezzi di soccorso;
2. la distanza tra le varie attrazioni deve essere di almeno 3 m. e lo spazio tra le stesse deve essere tenuto costantemente sgombero; se affiancate curare che le attrazioni con scarsa consistenza di materiale combustibile siano alternate con altre in modo tale da aumentare le distanze utili di isolamento;
3. si prescrive la misura non superiore a cm. 17 degli scalini di accesso alle pedane;
4. su tutti i luoghi sopraelevati accessibili al pubblico devono essere installate idonee ringhiere atte ad impedire la caduta delle persone su piani sottostanti a quello di calpestio;
5. transennare lo spazio antistante le attrazioni costituite da corpi in movimento (es.: giostra a catenelle; gabbie volanti ecc.) onde tenere il pubblico a distanza non pericolosa;
6. ogni attrezzo, struttura o meccanismo deve essere mantenuto atto all'uso cui é destinato con manutenzione giornaliera; il montaggio deve essere effettuato in conformità alle istruzioni contenute nel libretto di costruzione, montaggio e manutenzione fornite dal costruttore;
7. i cavi elettrici situati nel piano di calpestio devono essere protetti meccanicamente oppure posti al di sopra di 3 metri;
8. tutti i corpi luminosi sospesi devono essere protetti da cadute accidentali e se collocati ad altezza inferiore a 3 m. devono essere protetti contro gli urti;
9. ogni attrazione deve essere alimentata elettricamente tramite un interruttore differenziale con soglia massima di 0.03 ampere;
10. tutte le parti metalliche che possono diventare sede di tensione di contatto devono essere collegate a terra;
11. gli estintori di cui devono essere dotate le attrazioni, devono essere stati verificati in data non anteriore a sei mesi dalla data di utilizzo;
12. collocare in prossimità dei punti di massima affluenza di pubblico un numero adeguato di idonei bidoni per la raccolta di rifiuti;
13. nell'area riservata al parco non devono essere presenti recipienti contenenti liquidi o gas combustibili e/o infiammabili;

L'orario di chiusura dell'attività è fissato alle ore 24.00.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità per danni a persone e cose che potessero derivare nel periodo di attività delle attrazioni di cui sopra.

Si dà atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

La presente autorizzazione, valida esclusivamente per il luogo e i tempi indicati, è sempre revocabile per abuso del titolare o per ragioni d'ordine o di pubblica sicurezza.

Contro il presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

CITTÀ DI CHIOGGIA - AMM. POL. - UFF. COMM. POL.

IL DIRIGENTE
Dott. Michele Tiozzo